



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5477

Seduta del 08/11/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE DELL'APICOLTURA.
APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER MIGLIORARE LA PRODUZIONE
E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA 2021 - 2022

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Andrea Azzoni

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, che alla sezione V “Aiuti nel settore dell’apicoltura” stabilisce misure di sostegno al settore dell’apicoltura, da attuare, ai sensi dell’art. 55, mediante programmi nazionali triennali (“programmi apicoli”), integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura, che definisce, tra l’altro, i contenuti dei programmi apicoli;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, ed in particolare l’articolo 10, comma 3, che ha prorogato i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/166 della Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica il citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura ed in particolare l’art. 1, comma 3, che prevede che i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023;
- il d.m. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MIPAAF) del 25 marzo 2016 n. 2173 “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell’apicoltura”;
- il d.m. MIPAAF 28 febbraio 2017 n. 1323, che integra il d.m. 25 marzo 2016 e stabilisce l’eleggibilità alla contribuzione delle spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle misure dei “Programmi apicoli” sostenute a partire dal 1° agosto di ogni anno apistico, anche prima della presentazione della domanda di aiuto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la d.g.r. n. 1243 del 12 febbraio 2019, con la quale è stato approvato il Programma regionale apicolo triennale 2020-2022;

CONSIDERATO che il citato d.m. MIPAAF 25 marzo 2016 n. 2173, agli artt. 6 “Ulteriori compiti di pertinenza delle Amministrazioni” e 7 “Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti”, stabilisce che:

- le Regioni definiscono i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti e le modalità applicative dei programmi apistici, in particolare facendo riferimento a uno o più criteri di rappresentatività per l'individuazione delle associazioni beneficiarie;
- gli organismi pagatori competenti provvedono alla predisposizione della modulistica e di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, nonché all'erogazione dei finanziamenti;

CONSIDERATO che i “Programmi apicoli” usufruiscono di finanziamenti pubblici, così ripartiti:

- 50% a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) ai sensi dell'art. 55 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 50% a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.m. MIPAAF 25 marzo 2016 n. 2173;

CONSIDERATO, pertanto, che l'approvazione del Piano annuale di attuazione 2021-2022 non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Programma triennale apicolo, di cui alla citata d.g.r. 1243/2019, si applica mediante l'approvazione di Piani annuali di attuazione, che stabiliscono le azioni finanziabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sulla base delle risorse finanziarie assegnate annualmente dal MIPAAF;

TENUTO CONTO che l'art. 8 del citato d.m. n. 2173/2016 prevede che le Amministrazioni partecipanti al programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possano rimodulare i propri sottoprogrammi in coerenza con le risorse finanziarie assegnate e trasmetterli nuovamente al Ministero con le modifiche apportate ai piani finanziari;

CONSIDERATO che il decreto MIPAAF 23 giugno 2021 Prot. Interno n. 0287761, relativo alla ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2021/2022 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, assegna alla Regione Lombardia l'importo di € 983.160,54, di cui il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

50% a carico del FEAGA e il 50% a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata L. 183/1987;

DATO ATTO che l'Organismo pagatore regionale della Lombardia ha ottenuto con d.m. MIPAAF 8 luglio 2004 il riconoscimento in qualità di Organismo Pagatore relativamente al settore dei prodotti dell'apicoltura;

RICHIAMATO il d.m. 26 settembre 2008 n. 3458, che ha riconosciuto l'Organismo pagatore regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per il territorio di competenza, quale soggetto designato alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

PRESO ATTO che nelle riunioni tenutesi in data 24 settembre e 6 ottobre 2021 in modalità call conference, le associazioni apistiche si sono espresse favorevolmente sul "Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2021-2022", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto di:

- approvare il "Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2021-2022" (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), che individua le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013, per una spesa di € 983.160,54;
- dare atto che la suddetta spesa di € 983.160,54 non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto è a carico del FEAGA per il 50% e del Fondo di rotazione per il restante 50%;
- di individuare un periodo "ordinario" di attuazione delle misure che decorre dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022, afferente all'anno finanziario FEAGA 2022 e un periodo "di proroga" che decorre dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 afferente all'anno finanziario FEAGA 2023;
- di demandare all'Organismo pagatore regionale della Lombardia (OPR) la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

VISTI la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare il “Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 2021-2022” (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), riferito al periodo 1° agosto 2021 – 31 dicembre 2022, che individua le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 a favore del settore apistico, per una spesa di € 983.160,54;
2. di individuare un periodo “ordinario” di attuazione delle misure che decorre dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022, afferente all’anno finanziario FEAGA 2022 e un periodo “di proroga” che decorre dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 afferente all’anno finanziario FEAGA 2023;
3. di dare atto che l’erogazione dei contributi previsti dal suddetto Piano non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa di € 983.160,54 è a carico del FEAGA per il 50% e del Fondo di rotazione di cui alla citata L. 183/1987 per il restante 50%;
4. di demandare a O.P.R. Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l’applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;
5. di dare atto che l’erogazione dei suddetti contributi compete a OPR Lombardia, che determina con proprio atto le procedure attuative e provvede agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
6. di demandare a successivi atti del Dirigente competente eventuali modifiche di natura tecnica non sostanziale e non attinenti agli indirizzi di cui alla presente delibera;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA 2021-2022

Il presente Piano annuale attua le azioni regionali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, ai sensi del programma triennale 2020-2022 previsto dal reg. (UE) 1308/2013.

Il Piano individua le Misure oggetto di sostegno finanziario nella campagna 2021-2022 e la ripartizione delle risorse ad esse destinate, a seguito della disponibilità finanziaria pari ad € **983.160,54** definita dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ed è valido per il periodo 1° agosto 2021 – 31 dicembre 2022.

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- sostegno della competitività aziendale;
- miglioramento della conoscenza e della capacità imprenditoriale degli apicoltori;
- salvaguardia del patrimonio apistico e della salute degli alveari.

Esso prevede il sostegno:

- 1) all'assistenza tecnica, sia diretta in azienda, sia mediante azioni informative, per il supporto agli apicoltori nella tutela e valorizzazione del patrimonio apistico e nel miglioramento della qualità delle produzioni dell'alveare;
- 2) all'acquisizione di attrezzature di protezione per l'apiario;
- 3) alla lotta alle malattie dell'alveare, in particolare alla varroasi;
- 4) all'ammodernamento di macchine e attrezzature per l'apicoltura nomade.

Le Misure finanziate, il riparto delle risorse destinate a ciascuna azione e le relative aliquote di aiuto sono riportate in "Tabella 1 - RIPARTO FINANZIARIO CAMPAGNA 2021-2022".

L'OPR Lombardia, ai sensi del dm Mipaaf 25 marzo 2016, è competente per la predisposizione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonché per l'erogazione dei finanziamenti.

In funzione delle domande pervenute, OPR può effettuare una compensazione tra le diverse Misure e Azioni, finalizzata al pieno utilizzo delle risorse a disposizione del Piano annuale.

Le compensazioni si effettuano primariamente tra Azioni nell'ambito della singola Misura.

A livello di Misure sarà seguito il seguente ordine di priorità:

1. Misura C
2. Misura B
3. Misura A

MISURA A - ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI

AZIONE a.1.2 – CORSI DI AGGIORNAMENTO DEI TECNICI

AZIONE a.2 – SEMINARI E CONVEGNI TEMATICI

AZIONE a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI

AZIONE a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LE AZIONI a.1.2, a.2, a.3, a.4

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le cooperative e i consorzi di apicoltori, che abbiano sede legale in Regione Lombardia, operino a livello regionale con una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde, abbiano tra le finalità statutarie l'attività di assistenza e divulgazione tecnica ai propri associati e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) associno almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna¹, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021;
- b) rappresentino almeno 30.000 alveari complessivi, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021;
- c) ai fini dell'azione a.4, dispongano di personale qualificato, in possesso di uno dei seguenti requisiti documentabili:
 - Laurea in Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia;
 - Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico e titoli di studio equiparati;
 - almeno 3 anni di esperienza di assistenza tecnica o di attività di divulgazione o di attività apistica professionale.

Azione a.1.2 – CORSI DI AGGIORNAMENTO DEI TECNICI

Tipologia di intervento

L'Azione a.1.2 sostiene la partecipazione dei tecnici incaricati nell'ambito dell'azione a.4 a seminari o convegni, anche on line, in Italia o all'estero, incentrati sulle tematiche oggetto dell'assistenza tecnica. La partecipazione deve essere comprovata da attestato nominale.

Spese ammissibili

- costo dell'iscrizione ove previsto;
- rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, per i tecnici partecipanti, secondo i parametri successivamente specificati.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 80% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.2 – SEMINARI E CONVEGNI TEMATICI

¹ L'elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it

Tipologia di intervento

L'Azione a.2 sostiene l'organizzazione di seminari e convegni sulle tematiche collegate con l'assistenza tecnica e la ricerca sulle problematiche specifiche del settore apistico, con particolare riguardo alle avversità emergenti e alle innovazioni nelle tecniche di gestione.

I seminari ed i convegni comprendono incontri, relazioni, conferenze, tavole rotonde, anche on line, della durata minima di 2 ore in presenza e di 1,5 ore on-line e massima di 16 ore su 2 giorni, per un minimo di 15 partecipanti.

Spese ammissibili

- Compenso per i relatori fino ad un massimo di € 100/ora, al lordo delle ritenute di legge;
- rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri successivamente specificati;
- affitto dei locali e delle attrezzature, fino ad un massimo di € 600 per mezza giornata, € 1.000 per la giornata intera;
- abbonamenti a piattaforme webinar;
- pubblicizzazione delle iniziative.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 100% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI

L'Azione a.3 sostiene la realizzazione delle seguenti **azioni di comunicazione**:

- pubblicazioni specialistiche, diffuse tramite stampa o media elettronici, mirate al trasferimento di conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare;
- produzione di sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari di cui all'Azione a.2;
- abbonamenti a riviste specialistiche di settore;
- realizzazione e gestione di siti internet, applicazioni informatiche e social media.

Spese ammissibili

- Spese di realizzazione e diffusione del materiale informativo;
- Spese per gli abbonamenti;
- Spese per la realizzazione e gestione di siti internet, applicazioni informatiche e social media.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE

Tipologia di intervento

L'attività di assistenza tecnica, finalizzata a incrementare la professionalità degli apicoltori si svolge presso le aziende apistiche, la sede dell'associazione, o altre sedi, in funzione della tipologia di servizio, e contempla l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione. Essa persegue i seguenti obiettivi:

- 1) diffondere l'utilizzo di buone norme di tecnica apistica e favorire l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele;
- 2) aggiornare gli apicoltori sulla legislazione di settore e sugli andamenti del mercato, promuovere l'adeguamento alle normative vigenti assistendoli nell'espletamento delle pratiche amministrative;
- 3) assicurare il coordinamento tra apicoltori, ATS ed Enti di ricerca, al fine di favorire un'efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare, una scelta razionale e un corretto uso dei presidi da impiegare;
- 4) partecipare alle iniziative di monitoraggio e sorveglianza finalizzate alla salvaguardia degli alveari.

Spese ammissibili

Tecnici apistici

Costo lordo rendicontabile comprensivo degli oneri fiscali, sociali e previdenziali, unicamente legati all'attività dei tecnici ed effettivamente sostenuti dall'Associazione beneficiaria, e di eventuali altri costi diretti e indiretti legati alla forma contrattuale prescelta, fino ad un massimo di € 55.000 per ciascun tecnico impiegato a tempo pieno e con contratto di durata annuale.

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 20% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione di prove di campo, quali acquisto di attrezzature e affitto/acquisto di alveari o famiglie di api, e per lo svolgimento dell'attività del tecnico, quali acquisto di dispositivi di protezione individuale o altre attrezzature, fino a un massimo del 8% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

SPECIFICHE COMUNI DI SPESA PER LA MISURA A

Spese Generali

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso per l'intera Azione A. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere documentate.

Spese di viaggio

- Tali spese devono essere documentate dai titoli di viaggio (biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi); esse devono essere indicate nel prospetto mensile del tecnico, così come specificato nel manuale OPR;
- nel caso di utilizzo del mezzo proprio è ammessa un'indennità chilometrica pari a 0,35€/km;

- per l'attività di assistenza tecnica alle aziende sono ammessi a rendicontazione soltanto viaggi dei tecnici incaricati effettuati sul territorio regionale.

Spese per vitto e alloggio

- La spesa deve essere documentata tramite fattura o ricevuta fiscale contenente le generalità del contraente e del fruitore;
- se la trasferta ha una durata compresa fra le 8 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 25 per un pasto;
- per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 50 per due pasti e € 80 per il pernottamento.

CRITERI DI RIPARTO

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per la Misura A, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

A seguito di tale riparto le associazioni, in sede di rendicontazione, potranno rimodulare il peso delle Azioni all'interno del programma complessivo d'interventi per la Misura A.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- **0,1 punti** per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- **0,001 punti** per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10. Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

MISURA B. LOTTA ALLA VARROASI E PATOLOGIE DELL'ALVEARE

AZIONE b.3 - -- ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE

AZIONE b.4 - ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI E STERILIZZAZIONE DELLE ARNIE E ATTREZZATURE APISTICHE

Azione b.3 – ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono accedere i **Produttori apistici** con sede legale in Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ siano titolari di partita IVA ed abbiano registrato gli alveari secondo la normativa vigente;

- ✓ abbiano un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 60 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2021;
- ✓ abbiano aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.

Tipologia di intervento e spese ammissibili

Spese per l'acquisto di arnie con fondo a rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia;

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 60% della spesa ammessa, e la spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 2.000 e massimo € 10.000.

Criteri di riparto

Fare riferimento a quanto previsto per l'Azione C.

Azione b.4 – ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI E STERILIZZAZIONE DELLE ARNIE E ATREZZATURE APISTICHE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le cooperative e i consorzi di apicoltori, che abbiano sede legale in Regione Lombardia, operino a livello regionale con una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) associno almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna², ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021;
- b) rappresentino almeno 30.000 alveari complessivi, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021.

Tipologia di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- l'acquisto di farmaci veterinari antivarroa.

I trattamenti per la lotta alla varroa devono essere effettuati nel rispetto delle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* – 2021 redatte dal Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riportanti le tempistiche dei trattamenti nei confronti della Varroa con l'indicazione dei farmaci attualmente disponibili e delle loro caratteristiche di impiego.

- l'acquisto di attrezzatura:
 - per il monitoraggio dell'infestazione Varroa con alcool (es.. VARROA EASY CHECK)

² L'elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it

- per la sublimazione di acido ossalico: sublimatore acido ossalico
- attrezzatura per la somministrazione di acido formico liquido: evaporatori e diffusori di acido formico

Le associazioni svolgono attività di tramite, pertanto i farmaci e le relative attrezzature acquistate devono essere destinate ai soci.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale, farmaci ed attrezzature, per cui l'associazione è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore, che sarà tracciata dall'elenco dei D.D.T. emessi per fattura.

I destinatari finali sono quindi gli apicoltori soci, titolari di P.IVA che possiedono almeno 40 alveari regolarmente censiti, con riferimento al censimento 2021.

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa.

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Criteri di riparto

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per l'azione b.4, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- **0,1 punti** per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- **0,001 punti** per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2021, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

MISURA C. RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

Azione c.2 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER L'ESERCIZIO DEL NOMADISMO

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono accedere i **Produttori apistici** con sede legale in Lombardia che esercitano il nomadismo in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ siano titolari di partita IVA ed abbiano regolarmente registrato gli alveari secondo la normativa vigente;
- ✓ abbiano un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 60 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2021;

✓ abbiano aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.

Tipologia di intervento e spese ammissibili [c.2.2]:

Spese per l'acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni scarrabili, sponde idrauliche); il costo di installazione di gru, cassoni scarrabili e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo quando previste; sistemi per il monitoraggio e la gestione telematica degli alveari, comprensivo del software applicativo (sono esclusi l'acquisto di elaboratori elettronici, palmari etc.).

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa, e la spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è di minimo € 2.000 e massimo € 16.000.

Criteri di riparto

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- 0,01 punti per ogni alveare oltre il limite minimo, fino ad un punteggio massimo di 5;
- 2 punti per produttori di età inferiore ai 40 anni, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 1 punto per produttori qualificati IAP, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 1 punto per produttori iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici;
- 1 punto per produttori la cui azienda ha sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna;
- 2 punti per produttori che hanno avviato l'attività apistica da tre anni o meno, anche come subentranti, e non hanno mai richiesto od ottenuto il finanziamento sulle azioni B) e C);
- 1 punto per i produttori accreditati all'adesione al "Piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api", approvato con decreto DG Welfare – Veterinaria n. 4149/2018, con adesione superiore all'80% degli apiari posseduti, e documentata in BDN;
- 1 punto **in meno** per i produttori che nella precedente campagna sono stati ammessi a finanziamento ma non hanno rendicontato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i documenti da allegare, la modulistica, gli adempimenti dei beneficiari, le scadenze nonché l'attività istruttoria ed i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale, nell'apposito Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le voci spesa elencate nell'allegato 3 del decreto Mipaaf del 25 marzo 2016 n. 2173 e riportate nel manuale OPR per l'OCM miele.

CONTROLLI

L'attività di accertamento amministrativo e di controllo in loco è svolta dalle strutture individuate dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'OCM miele, adottato dall'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, anche in collaborazione con la Direzione Generale Welfare – UO Veterinaria, consulta i rappresentanti del settore apistico, in merito alle problematiche emergenti del settore, anche per orientare la programmazione delle misure di sostegno a favore del comparto apistico.

Tabella 1 - RIPARTO FINANZIARIO CAMPAGNA 2021-2022

AZIONE	Sottoazione	Spesa massima ammissibile	Cofinanziamento pubblico (%)	Finanziamento pubblico euro	Quota FEAGA (%)	Quota nazionale (%)	Beneficiari
A Assistenza tecnica							
aggiornamento tecnici	a.1.2		80	15.000	50	50	Associazioni di produttori
seminari	a.2		100	35.000	50	50	Associazioni di produttori
azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	a.3		90	33.000	50	50	Associazioni di produttori
assistenza tecnica alle aziende	a.4		90	600.160,50	50	50	Associazioni di produttori
TOTALE A				683.160,50	50	50	
B Lotta alla varroasi							
acquisto arnie con fondo a rete	b.3		60	160.000	50	50	Apicoltori singoli
acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche	b.4		50	80.000	50	50	Associazioni di produttori
C Razionalizzazione della transumanza							
acquisto macchine attrezzature e materiali per il nomadismo	c.2.2		50	60.000	50	50	Apicoltori singoli
TOTALI				983.160,54	491.580,25	491.580,25	